

Tribunale Ordinario di Latina

Sezione I Civile

composto dai sig.ri magistrati:

dott. Pier Luigi De Cinti - Presidente

dott.ssa Claudia Marra - Giudice

dott.ssa Tania Monetti - Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1438 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, promossa da:

M.M. (C.F. (...)), rappresentato difeso dall'Avv. ...per procura in atti;

RICORRENTE

contro

A.R.M. (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv...., per procura in atti;

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: DIVORZIO - cessazione effetti civili del matrimonio;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I fatti controversi

Con ricorso depositato l'11.3.2020, M.M. chiedeva al Tribunale Ordinario di Latina di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con M.A.R. il 23.6.1991, eliminare del tutto il contributo a favore del figlio maggiorenne S., ormai autosufficiente, lasciando invece inalterato quello per la figlia I. e cioè pari ad Euro 250,00 mensili, oltre spese straordinarie come per legge.

A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva che: dal matrimonio erano nati S., il (...) ed I., il (...); era intervenuta tra i coniugi separazione consensuale, alle condizioni di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Latina il 14.3.2006; non vi era stata riconciliazione e quindi sussistevano i presupposti per l'invocata pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio; il figlio S. aveva raggiunto l'autosufficienza economica lavorando regolarmente a Roma, dove si era anche stabilito.

Si costituiva M.A.R., non opponendosi alla pronuncia di divorzio e chiedendo il rigetto delle richieste economiche avanzate dal M. perché destituite di fondamento.

La ricorrente domandava quindi di porre a carico del M. un assegno a titolo di concorso per il mantenimento dei figli S. ed I. in ragione di Euro 400,00 cadauno, affidare in via condivisa la figlia minore I. ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolando liberamente il diritto di visita paterno, assegnare la casa familiare alla resistente.

A fondamento della domanda assumeva che: il figlio S. non aveva affatto raggiunto l'indipendenza economica essendo ancora impegnato nel corso di studi presso l'università La Sapienza di Roma, Facoltà di Farmacia e Medicina, con frequenza obbligatoria; tale circostanza aveva costretto S. ad assumere in locazione un piccolo appartamento condiviso con altri tre studenti per un costo di Euro 335,00 mensili, oltre le utenze; grazie a delle convenzioni con l'Università, S. aveva svolto contratti di tirocinio retribuiti, il cui ricavato il ragazzo utilizzava per sostenere i costi relativi alla locazione al fine di non gravare sulle limitate risorse materne; erano aumentate le esigenze di vita della figlia I., di 17 anni, rispetto a quelle sussistenti al momento della separazione quando la minore aveva soltanto tre anni.

Con ordinanza del 22.12.2022, il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ritenuto come le esigenze rappresentate dalla nascita di un'altra figlia e dal pagamento del mutuo, fossero compensate dalle aumentate esigenze della secondogenita rispetto all'epoca della separazione, adottava quali provvedimenti provvisori quelli della separazione;

All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, del 8.3.2022, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

cessazione degli effetti civili del matrimonio

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.

Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa del 14.3.2006; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale

ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.

Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.

affidamento prole

La figlia I. (23.2.2003), nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età e pertanto nulla deve statuirsi in ordine all'affidamento ed al collocamento della stessa.

assegnazione della casa coniugale

Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, già disposta in sede di separazione e confermata con ordinanza presidenziale, in ragione del criterio prioritario di cui all'art.337 sexies c.c. ovvero la convivenza dei figli maggiorenni non autosufficienti con la madre, circostanza non contestata dal ricorrente e pertanto da ritenersi provata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., quantomeno con riferimento alla figlia I..

L'assegnazione della casa coniugale risponde, difatti, all'esigenza di conservare ai figli l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui articola e si esprime la vita familiare, per non gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.

Le spese inerenti le utenze domestiche e quelle condominiali dovranno essere sostenute dalla resistente.

Infatti, come insegna la Suprema Corte, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o del comproprietario dell'immobile assegnato.

Le spese che riguardano la manutenzione o l'uso dell'immobile o delle cose comuni di esso sono a carico del coniuge assegnatario (v. tra le parte, Cass. Civ. n. 18476/2005; Cass. n. 10927/2018).

provvedimenti relativi alla prole

Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.

Con analoghe modalità deve essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.

Secondo la Suprema Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).

L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993)

L'avanzare dell'età non può essere ininfluenza, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.

Gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.

Nel caso di specie, S.M. 28enne risulta iscritto alla facoltà di Farmacia e Medicina presso l'università La Sapienza di Roma (v. allegati alla comparsa di costituzione e risposta) e, secondo la prospettazione della resistente, è ormai prossimo alla laurea.

Dalla documentazione reddituale del figlio, prodotta da entrambi le parti, emerge l'occasionale svolgimento di attività lavorativa da parte di S. nel 2018 (v. certificazione unica 2019, relativa all'anno 2018, per impieghi alle dipendenze della S. s.r.l. e della M.D.I. S.r.l.).

Attesa l'età del ragazzo, la complessità del percorso di studi dallo stesso intrapreso, l'estraneità dei predetti impieghi alle aspirazioni professionali di S. ed al livello di competenza professionale e tecnica che lo stesso è prossimo a raggiungere, oltre che la brevità, precarietà, e scarsa remuneratività di tali attività lavorative, risulta evidente che tali impieghi (portati avanti contemporaneamente agli studi universitari) hanno costituito una breve parentesi nella vita del ragazzo in una fase in cui, la stessa, è ancora totalmente dedicata alla formazione.

Come precisato dalla Suprema Corte, se è vero, infatti, che il diritto del figlio al mantenimento, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, impegnandosi con profitto negli studi o nella formazione professionale ed attivandosi, completati gli stessi, per il reperimento di un'occupazione adeguata alle proprie capacità ed alla propria specializzazione, nonché compatibile con le opportunità reali offerte dal mercato del lavoro (cfr. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17183), è anche vero, però, che è compito dei genitori di assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un'occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza forzarlo ad accettare soluzioni indesiderate (Cass. civ., sez. I, ord., 23 agosto 2021, n. 23318).

Conseguentemente, non essendo stato provato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del ragazzo, deve essere rigettata la domanda del ricorrente di revocarsi o ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio S., ancora totalmente impegnato nel proprio percorso di formazione.

Tanto premesso, deve osservarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.

L'importo dell'assegno di mantenimento di 500,00 Euro per entrambi i figli, tra le parti concordato in sede di separazione, nel 2006, quando S. aveva 12 anni ed I. 3 anni, non risulta più idoneo a far fronte alle attuali esigenze di vita dei ragazzi (S. 28 anni-I. 19 anni) atteso il fisiologico incremento delle loro necessità e considerate le risorse economiche delle parti.

La M., difatti, ha percepito un reddito complessivo lordo nel 2020 (730/2021) pari a 27.704,00 Euro, ed è mensilmente gravata dell'importo di Euro 350,00 mensili (v. doc. 4 allegato alla comparsa conclusionale) per la rata di un finanziamento (garantito dalla cessione del quinto) che la stessa ha dedotto di aver contratto per far fronte a spese ereditarie; nello stesso anno (730/2021) il M. si è giovato di un reddito complessivo lordo pari a 39.972,00

Parte ricorrente, con la memoria integrativa, ha lamentato un peggioramento della propria condizione economica, poiché ha contratto una nuova relazione sentimentale di natura stabile dalla quale in data 12/03/2013 è nata la figlia minore S. di anni 7. Tale nuova situazione ha comportato per lo stesso la necessità di contrarre un mutuo ipotecario affinché la famiglia potesse serenamente trovare il suo habitat più opportuno. In base a tale considerazione, lo stesso ha pertanto, al fine di far fronte all'impegno assunto con il mutuo, un esborso mensile di circa Euro 1.000,00 che divide con la compagna.

Ebbene, come insegna la Suprema Corte, in caso di sopravvenuti oneri familiari il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sostanze, facendo carico all'istante - in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - di

offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico- patrimoniali (Cass. n. 18367/2006).

Analogo principio è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai figli, considerato che i nuovi oneri familiari dell'obbligato, derivanti anche dall'eventuale nascita di altri figli generati dalla successiva unione, possono incidere significativamente sulle sostanze o sulla capacità patrimoniale dell'obbligato stesso.

A tal fine, pertanto, occorre una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti che tenga conto altresì delle potenzialità economiche della nuova famiglia formata dall'obbligato.

In particolare, il nuovo onere familiare non può determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei diritti economici dei figli generati in costanza del precedente nucleo familiare, per cui se il contributo di mantenimento originariamente fissato nei loro confronti corrisponda ad un importo adeguato alle necessità degli stessi, ma inferiore all'esborso che le capacità patrimoniali dell'obbligato avrebbero consentito, non può essere disposta alcuna riduzione, semmai, il contributo potrebbe essere aumentato, trovando maggiore capienza in ragione del fatto sopravvenuto della diversa capacità economica dell'obbligato, valutata anche alla luce dell'apporto del nuovo partner (Cass. n. 1595/2008). Tanto premesso, parte ricorrente ha dedotto che M.S., nuova compagna del M., dispone di autonoma capacità economica, lavorando per la medesima società per cui lavora il ricorrente (v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni M.: L. come impiegato presso la L., percependo uno stipendio di Euro 2.000 mensili. Ho avuto una figlia dalla mia attuale compagna che ha appena compiuto sette anni. Ho dovuto contrarre nel 2015 un mutuo ventennale di circa Euro 210.000,00, con la mia attuale compagna, per l'acquisto dell'abitazione e per lo stesso pago una rata di circa Euro 1.000 mensili. La mia compagna lavora operaia alle dipendenze della L.).

Emerge inoltre, dal contratto di mutuo depositato dal ricorrente che, in forza di surroga stipulata in data 29.04.2020, l'importo del rateo mensile del mutuo, cointestato tra il M. e la M. (per l'abitazione di proprietà esclusiva della M.), si sia ridotto dai 1.000,00 Euro dichiarati dal M. ad Euro 841,25 (v. piano ammortamento mutuo).

Nel caso di specie, pertanto, la convivenza con un'altra donna, lungi dal determinare una contrazione delle risorse economiche del M., lascia presumere, al contrario, un incremento di esse, potendo attualmente il ricorrente contare anche sull'apporto della nuova compagna che inconfutabilmente, per espressa dichiarazione del M. in tal senso, contribuisce economicamente al ménage familiare.

Deve ulteriormente considerarsi che la M. è onerata in via esclusiva della gestione dei figli, non avendo i ragazzi, da anni, alcun rapporto con il padre (circostanza che, lo stesso, non ha contestato e che pertanto deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.).

Conseguentemente, considerata l'assegnazione alla resistente della casa coniugale, le condizioni economico-patrimoniali delle parti, la totale permanenza, quantomeno di I., presso la madre, le esigenze di vita di entrambi i ragazzi, legate all'età, ed al percorso di studio e formazione che ambedue stanno sostenendo, reputa equo il Tribunale porre a carico di M.M. l'obbligo di corrispondere a M.A.R., a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, complessivi Euro 600,00 mensili (300,00 Euro per ciascun figlio), con rivalutazione annuale ISTAT, indice F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.

Spese di lite

Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:

DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, coniugate in Maenza (LT) il 23.6.1991 (matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Maenza, atto n. 7, parte II, serie A, anno 1991);

ASSEGNA la casa coniugale a M.A.R.;

RIGETTA la domanda di parte ricorrente di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio S.M.;

PONE a carico di M.M. l'obbligo di corrispondere a M.A.R. (entro il giorno 5 di ogni mese), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli S. ed I.M., la somma mensile di 600,00 Euro (300,00 Euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I., a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;

PONE le spese straordinarie per i figli S. e I.M., determinate come da Protocollo del Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;

COMPENSA integralmente le spese di lite;

DISPONE l'annotazione come per legge;

Conclusione

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 17 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2022.